

REGOLAMENTO

del Consorzio degli Utenti dei Vasi Festola e Ariolo
posti in Comune di Mareno, Circondario di Brescia -
Capitolo I° - Costituzione, scopo e Sede del Consorzio.

Art. 1° - Il Consorzio è costituito agli effetti della
legge 2 Febbraio 1888 N. 5192 per la conservazione
dei vasi Festola e Ariolo, secondo il disposto degli
articoli 657 e seguenti 539/676/1723 a linea 3°
del Codice Civile.

Art. 2° - Fanno parte del Consorzio tutti coloro che
hanno godimento ed uso di una qualunque parte dell'
ente Consorziato a titolo di assoluta e perpetua
proprietà.

Art. 3° - Il Consorzio è costituito sulla base di utenze
di acqua di ciascun consocio, per cui tutte le spese
consorziali saranno sopportate in proporzione
del vantaggio che ciascuno ne ricava. Art. 539 C.C.
La quota di utenza viene stabilita come all'allegato
A che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 4° - Il Consorzio è retto ed amministrato in conformità
dagli articoli 657 e seguenti del Codice Civile, e delle norme
stabilite nel presente Regolamento.

Art. 5° - La sede del Consorzio resta stabilita presso

il Presidente del Consorzio stesso. La durata del medesimo, trattandosi di beni immobili, è espressa dagli art. 412-661-663 del Codice Civile.

CAPITOLO II= Diritti e Doveri dei Consoci =

Art. 6= Ogni consocio ha diritto di usare di quella parte dell'Ente Sociale, di cui possiede il godimento e di prevalersene nei modi stabiliti dai suoi documenti di proprietà, semprechè rispetti principi fondamentali di non turbare il regolare andamento delle acque e, in massima, di non ledere i diritti in generale del Consorzio e in particolare degli altri Utenti.

Art. 7= L'intestazione nei registri del Consorzio è obbligatoria per ciascun Utente.

Art. 8= Gli Utenti che succedono ad altri in forza di eredità o di contratto, devono notificare l'avvenuto trasferimento di proprietà e farsi inscrivere presso il Consorzio entro sei mesi dal decesso nel primo caso e dalla data dell'atto d'acquisto nel secondo; scorso questo termine la parte morosa potrà esservi costretta nei modi di legge ed a tutte sue spese.

CAPITOLO III= Amministrazione del Consorzio =

Art. 9= Ad amministrare e sorvegliare gli interessi del Consorzio si provvede:

A) coll'adunanza generale dei soci;

B) col Consiglio dell'Amministrazione

Art. I0* Il Consiglio d'Amministrazione si compone di un Presidente e quattro membri eletti dall'assemblea generale in conformità delle leggi. Questi durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere riconfermati; In caso di vacanza di uno dei membri il Presidente convocherà l'assemblea onde provvedere alla surrogazione.

Art. II* Il Consiglio d'Amministrazione conchiude i contratti non appaltati provvede alla manutenzione e conservazione dei vasi, invigilando sull'esecuzione delle opere relative. Le riparazioni dovranno essere eseguite a stagione opportuna, possibilmente in Marzo e Settembre, in giorni festivi onde arrecare meno danno agli Utenti, facendo precedere analogo avviso da notificarsi a ciascun Utente almeno 15 giorni prima.

Art. I2* Ferma ogni anno il bilancio preventivo, esamina il conto finanziario emettendo analoghe deliberazioni, osservate in proposito le disposizioni di legge, sottoponendo poscia i conti all'Assemblea Generale.

Art. I3* Nell'eseguimento delle spese, osserverà sempre la forma voluta dalla legge, salvo i provvedimenti

ti d'urgenza non superiori a 50 (Cinquanta).

Art. 14- Forma ogni anno il ruolo di riparto spese annesse in bilancio, fatto sulla base di quota di rienza stabilita e pratici i valori incombenti per l'esecutorietà del ruolo.

Art. 15- Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione non saranno valide se non vi sarà l'intervento di almeno tre membri e le deliberazioni saranno prese per appello nominale ed a maggioranza assoluta di voti. Se trattasi persona la votazione si terrà segreta.

X Art. 16- Spetta al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Segretario, del Tesoriere e del personale sorvegliante, stabilendo pure i relativi stipendi e, occorrendo, anche la cauzione che devono prestare.

CAPITOLO IV- Attribuzioni del Presidente

A Art. 17- Il Presidente convoca l'Assemblea generale ed il Consiglio d'Amministrazione, ne presiede e dirige l'adunanza, cura l'eseguimento delle prese deliberazioni, dirige la corrispondenza, provvede alla osservanza delle leggi e del Regolamento, stipula definitivamente i contratti tanto in via privata come per appalto, rappresenta il Consorzio in Giudizio, provvede al pagamento delle spese debitamente accertate colla liquidazione scritta dalla Deputazione e colla

emissione di appalti mandati. In caso di assenza o impedimento fa le voci il membro anziano della Deputazione, desumendosi l'anzianità dal numero maggiore dei voti nella elezione.

CAPITOLO V= Adunanze e deliberazioni =

Art. 18= L'Assemblea generale è convocata una volta all'anno, ordinariamente nel mese di luglio, e di più occorrendo, la Deputazione è convocata ordinariamente per l'esaurimento delle sue incumbenze stabilite nei Capi III del presente Regolamento e tutte le altre volte che il Presidente lo crederà necessario ed opportuno. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per lettera scritta, contenente gli oggetti da trattarsi, recapitabile a ciascun Consorte almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. La convocazione della Deputazione sarà pure fatta per iscritto e contenente gli oggetti da trattarsi recapitabile a ciascun Consigliere almeno ventiquattro ore (24ore) prima della seduta.

Art. 19= Per la validità delle deliberazioni ed adunanze si atterrà a ciò che è stabilito dall'art. 678 del Codice Civile. Ciascun Consorte avrà tanti voti quanto saranno i gradi di utenza d'acqua attribuitogli nei modi stabiliti dal riparto tecnico 13 Giugno 1897 dei Sigg. Ingg. Ghisalberti ed Arrigoni in atti del

Dr. Maraglio e garanti simili a quelli usati per
quotare la spesa Consorziati. Ciascun Consorte potrà
intervenire anche a mezzo di altro dei membri della
sua famiglia, purchè sia di età maggiore e ciò sen-
za speciale mandato. A ciascun Consorte è dato il
diritto di farsi rappresentare alle assemblee da
una terza persona estranea alla famiglia purchè muni-
ta di mandato speciale in forma di legge.

Art. 20- I Verbali di deliberazione, pel loro accerta-
mento e validità, dovranno essere firmati dal Presi-
dente e da due membri della Deputazione e dal Segre-
tario del Consorzio. Così dicasi degli atti portanti
oneri al Consorzio.

CAPITOLO VI- Del Segretario -

Art. 21- Il Segretario dovrà spedire, dietro ordine del
Presidente, gli avvisi delle adunanze, compilare i
bilanci, i ruoli, assistere alle sedute, redigere i
verbali, tenere la corrispondenza, spedire i mandati
di pagamento ed infine compilare tutti i lavori che
dall'Amministrazione gli verranno prescritti. La
nomina del Segretario stabile non è obbligatoria,
quando la Deputazione procuri il disimpegno degli
affari surriferiti anche in altro mezzo.

CAPITOLO VII- Del Tesoriere -

Art. 22- Il Tesoriere ed esattore dovrà prestare nelle

veria o cauzione, ove lo richieda la Deputazione, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 22 bis - Sarà obbligato a tenere il giornale delle riscossioni, quello dei pagamenti ed il registro a matrice delle ricevute. L'esecuzione dei contributi sarà eseguita in due rate uguali. La prima al 1° Giugno.

La seconda al 1° dicembre di ogni anno e colle formalità prescritte dall'ordine esecutivo, sull'atto di costituzione del Consorzio 13 Giugno 1897 del Notaio Dr. Maraglio Registrato ed l'atto è unita di tutte le formalità di legge.

Art. 23 - I Pagamenti saranno eseguiti dietro la presentazione di mandati, spediti con le forme regolari.

Art. 24 - Alla fine dell'anno finanziaria compilerà il conto della gestione e lo consegnerà al Presidente con tutte le carte giustificative del conto stesso.

CAPITOLO VIII - Disposizioni Generali -

art. 25 - Il Bilancio annuale che giunge l'art. 12 del presente regolamento la Deputazione è chiamata a formare, si riferisce soltanto alle spese fisse e di manutenzione ordinaria di conservazione del vaso e perciò ove la manutenzione medesima dovesse eccedere almeno il 20% (venti per cento) le spese ordinarie, la Deputazione deferirà la trattazione della cosa all'Assemblea generale.

Art. 27. Dovrà pure la Deputazione deferire all'Assemblea generale qualsiasi fatto interessante notabilmente l'economia e l'ordinamento del Consorzio, dando anche alla medesima tutte le spiegazioni di cui fosse richiesta, curando sempre l'eseguimento delle deliberazioni secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 28. Il presente regolamento sarà sempre modificabile dall'Assemblea a richiesta della maggioranza della medesima, inteso sempre la maggioranza a norma dell'art. 578 del C.C. e resterà in vigore fino a che un'apposita deliberazione dell'Assemblea non lo abbia abrogato o derogato in tutto od in parte, sostituendone un altro. Il presente regolamento scritto sopra dodici pagine di carta bollata, numerizzate controfirmate in ogni foglio della medesima è stato letto ed approvato dall'Assemblea generale del giorno 13 Giugno 1897.

La Deputazione

Il Presidente

F.to Guerrini Eugenio

I CONSIGLIERI

F.to Bonomo Sbardolini

Andrea Cristini

Francesco Turla

Battista F.lli Cuter